



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**164/2014**  
**Dicembre/7/2014 (\*)**  
**Napoli 17 Dicembre 2014**

**Scade il 29 dicembre 2014 il termine per poter usufruire del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997, per omessa dichiarazione, con pagamento di una sanzione ridotta pari ad euro 25,00 per ogni dichiarazione omessa.**

Come noto, l'art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (Unico PF, Unico SP e Unico SC) e IRAP, **presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine**, sono considerate valide, ferma restando l'applicazione delle **sanzioni amministrative** per il ritardo.

Pertanto, **il contribuente che entro il 30/09/2014 ha omesso di presentare il proprio modello Unico ed intende avvalersi della possibilità di ravvedere la presentazione di UNICO nei 90 giorni successivi al termine ordinario, può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso e versare una sanzione ridotta pari a 25 euro per ciascuna dichiarazione di cui il modello UNICO si compone, e presentare il modello entro il 29 dicembre 2014.**

Trattandosi di un atto spontaneo, la norma prevede che il contribuente possa avvalersi del **ravvedimento operoso** a patto che **la violazione non sia stata già constatata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza.**

*Prima di analizzare nel dettaglio come si debba procedere per poter usufruire del ravvedimento operoso, appare opportuno compiere una breve disamina delle conseguenze di una tardiva presentazione della dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria del 30 settembre 2014.*

#### **PRESENTAZIONE MOD. UNICO OLTRE I 90 GIORNI SCADENZA ORIGINARIA.**

Come noto, **le dichiarazioni dei redditi presentate oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria, sono considerate omesse**, costituendo, comunque, in ogni caso titolo per la riscossione delle IMPOSTE dichiarate.

In questa ipotesi la normativa tributaria vigente prevede l'applicazione di una **sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.**

La suddetta sanzione risulta poi raddoppiata in riferimento agli eventuali omessi redditi di locazione da immobili abitativi.

Nell'ipotesi in cui, invece, **non risultino dovute imposte** e l'Agenzia non ritenga di effettuare un accertamento e/o non rettifichi comunque il reddito dichiarato, **risulta comunque dovuta una sanzione amministrativa da 258 a 1.032 euro.**

Si ricorda, inoltre, che **la sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.**

#### **PRESENTAZIONE MOD. UNICO ENTRO I 90 GIORNI DALLA SCADENZA ORIGINARIA – RAVVEDIMENTO OPEROSO.**

Nel caso di presentazione di una dichiarazione con un ritardo inferiore ai 90 giorni è prevista la comminazione di una **sanzione amministrativa da 258 a 1.032 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.**

Come già detto in premessa, al contribuente che procede alla presentazione della dichiarazione con un ritardo inferiore ai 90 giorni è riconosciuta la possibilità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997 di sanare autonomamente e spontaneamente la propria posizione ottenendo una **sensibile riduzione delle sanzioni** precedentemente evidenziate.

In particolare, **la sanzione da 258 a 1.032 euro risulta ridotta a 1/10 del minimo, ovvero a 25 euro per ciascuna dichiarazione presentata oltre il termine ordinario.**

*Ne consegue che, se per esempio il modello Unico conterrà i redditi, il modello IVA e quello dell'IRAP, l'importo da pagare sarà di euro 75.*

Per poter usufruire di tale possibilità è, tuttavia, richiesto che la sanzione ridotta venga versata entro il medesimo termine previsto per la presentazione tardiva della dichiarazione, ovvero a 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (**id. 29/12/2014**).

**Come versare la sanzione ridotta di euro 25,00?**

**Il versamento dovrà essere effettuato mediante delega di pagamento modello F24**, avendo cura di indicare:

- **codice tributo 8911**
- **anno di riferimento: anno in cui si è commessa la tardiva presentazione.**

In considerazione dell'utilizzo della delega di pagamento **modello F24**, **l'importo dovuto a titolo di sanzione può essere totalmente o parzialmente compensato con i crediti di cui il contribuente risulti titolare.**

Se invece sono dovute imposte, oltre a versare la sanzione per sanare la tardiva presentazione, occorre anche regolarizzare i versamenti eventualmente non effettuati. Per questi ultimi la sanzione ridotta è pari al 3,75% (un ottavo della sanzione del 30%), per i versamenti effettuati oltre 30 giorni dal termine di scadenza.

Riepilogando, **per regolarizzare la propria posizione**, il contribuente, dunque, deve, entro i termini predetti:

- **presentare la dichiarazione omessa;**
- **versare la sanzione di 25 euro per ogni dichiarazione omessa, con codice tributo "8911";**

- **versare le imposte e i relativi interessi legali;**
- **versare le sanzioni ridotte per tardivo versamento delle imposte.**

### **DICHIARAZIONE TARDIVA - POSIZIONE DELL'INTERMEDIARIO**

In ultimo, è importante fare attenzione alla **data dell'impegno preso dal professionista per la presentazione telematica**, perché ove il ritardo fosse a lui imputabile (*trasmissione effettuata dopo la scadenza ordinaria ma con accettazione precedente*), anch'egli potrà ricorrere al ravvedimento operoso per ravvedere la **sanzione** prevista.

Si ricorda che, **ove la tardiva/omessa presentazione risulti**, infatti, **imputabile all'intermediario**, questi risulterà soggetto all'apposita **sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro per ciascuna dichiarazione**, prevista dall'art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997 senza, tuttavia, liberare il contribuente dalle specifiche sanzioni applicabili nei suoi confronti. Al pari di quanto previsto per i contribuenti, anche l'intermediario può, tuttavia, usufruire del **ravvedimento operoso**, con la conseguente possibilità di sanare la tardiva presentazione con il **versamento di una sanzione pari a 1/10 del minimo, ovvero pari a 51 euro**.

Di contro, nella particolare ipotesi in cui l'intermediario riceva l'incarico alla trasmissione **successivamente** allo spirare del termine ordinario (***id. oltre il 30/09/2014***), questi non risulterà passibile di sanzione unicamente ove **provveda a presentare la dichiarazione entro 30 giorni successivi all'assunzione dell'incarico alla trasmissione**.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**